

COMUNE DI VALPERGA

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Approvato con Deliberazione C.C. n. 41 del 29 novembre 2013

INDICE

Capo I - Generalità e tipo di armi

Art. 1 - Campo di applicazione

Art. 2 - Numero e tipologia delle armi in dotazione

Art. 3 - Assegnazione dell'arma

Capo II - Tenuta e Custodia delle Armi

Art. 4 - Consegna delle armi e delle munizioni.

Art. 5 - Doveri dell'assegnatario

Art. 6 - Prelevamento e Versamento dell'arma

Art. 7 - Custodia delle armi

Art. 8 - Controlli

Capo III - Modalità di porto dell'Arma

Art. 9 - Servizi prestati con arma

Art. 10 – Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza

Art. 11 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

Art. 12 - Servizi di rappresentanza

Capo IV – Addestramento

Art. 13 - Addestramento al Tiro

Capo V - Disposizioni finali

Art. 14 - Rinvio a norme di legge e di regolamento

Art. 15 - Pubblicità del regolamento.

Art. 16 - Entrata in vigore

CAPO I - Generalità e tipo di armi

Art. 1 - Campo di applicazione

Il regolamento disciplina la dotazione e la detenzione delle armi degli appartenenti al servizio di Polizia Municipale, nonché l'individuazione, l'organizzazione e le modalità dei servizi prestati con armi che possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al servizio di polizia municipale, in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Municipale deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art. 2 – Numero e tipologia delle armi in dotazione

Il numero delle armi in dotazione alla Polizia Municipale equivale al numero delle unità in organico in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di un'arma come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco ed è comunicato al Prefetto.

Le armi in dotazione agli addetti devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo così come indicato dalla normativa vigente inoltre può essere previsto un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile.

Art. 3 - Assegnazione dell'arma

L'arma è assegnata in via continuativa agli addetti al Servizio di Polizia Municipale in possesso delle qualità di Agente di P.S. L'assegnazione è subordinata al provvedimento del Sindaco che viene successivamente comunicato al Prefetto.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, tramite il numero di matricola dell'arma stessa.

Ogni appartenente al servizio è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra.

L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.

Il Sindaco può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

CAPO II - Tenuta e Custodia delle Armi

Art. 4 - Consegna delle armi e delle munizioni.

L'arma, assegnata in via continuativa agli addetti al Servizio di Polizia Municipale, dovrà essere prelevata all'inizio di ogni turno di lavoro e riconsegnata al termine dello stesso, con annotazione dei movimenti in un apposito registro le cui pagine numerate saranno preventivamente vistate dal Responsabile del Servizio.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, aventi la qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza", al momento del prelievo dell'arma in dotazione ed il relativo munizionamento, saranno, fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti, cioè a fine turno, custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Nel caso in cui l'arma, ed il relativo munizionamento, non venisse prelevata o non venisse riconsegnata a fine turno per il tragitto luogo di servizio – domicilio, oppure nei casi in cui l'arma debba subire delle riparazioni, delle ispezioni o manutenzioni, l'operatore di Polizia Municipale dovrà darne tempestiva e motivata comunicazione al Sindaco del Comune o in sua assenza da chi ne fa le veci, con apposita annotazione nel registro di cui al comma 1.

Art. 5 - Doveri dell'assegnatario

L'Agente di Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma deve:

- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- l'arma, quando non è sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
- le munizioni dovranno essere conservate in un mobile diverso e con le stesse precauzioni;
- l'assegnatario può depositare l'arma a lui assegnata presso l'ufficio preposto al deposito, quando ritiene di doversi allontanare dalla propria abitazione e dal territorio Comunale per un periodo particolarmente lungo, segnalando per iscritto al Sindaco del Comune o in sua assenza da chi ne fa le veci, con apposita annotazione nel registro di cui all'art. 4.

Le spese occorrenti per l'acquisto, la manutenzione e riparazione delle armi, l'acquisto delle munizioni, l'addestramento sono a carico del Comune.

Art. 6 – Prelevamento e Versamento dell'arma

L'arma è prelevata presso la cassaforte installata presso l'ufficio di Polizia Municipale, e deve essere immediatamente versata al Sindaco, che ne curerà il deposito presso la stessa cassaforte, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e a tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

Art. 7 – Custodia delle armi

Le armi quando non sono assegnate o sono state dall'assegnatario temporaneamente restituite e quelle eventualmente di riserva comprese le munizioni, sono custodite in cassaforte con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati presso l'ufficio di Polizia Municipale.

L'autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure necessarie indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

L'accesso alla cassaforte è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore Delegato, ed all'operatore di Polizia Municipale per il ritiro dell'arma e del relativo munizionamento.

Le armi devono essere versate nella cassaforte scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo isolato.

Art. 8 - Controlli

Il Sindaco o l'Assessore delegato possono effettuare, senza preavviso, controlli sugli assegnatari delle armi, per accertare la rispondenza delle stesse o visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

CAPO III - Modalità di porto dell'Arma

Art. 9 - Servizi prestati con arma

Gli addetti della Polizia Municipale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. I servizi per i quali l'operatore di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, porta senza licenza le armi di cui è dotato, sono: tutti i servizi esterni in ogni modo effettuati (automontati, appiedati), servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale e degli immobili Comunali in genere, servizi notturni, servizi di pronto intervento, servizi di scorta.

Nei casi in cui, previa autorizzazione, viene prestato servizio in abito civile, nonché nei casi di assegnazione dell'arma in via continuativa fuori servizio, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

L'Agente di Polizia Municipale cui l'arma è stata assegnata in via continuativa può portare l'arma anche fuori del servizio negli ambiti territoriali previsti dalla legge (tragitto sede di lavoro – domicilio e viceversa), dandone comunicazione per iscritto al Sindaco a chi ne fa le veci, con apposita annotazione nel registro di cui all'art.4.

Qualora l'arma sia stata consegnata in via continuativa, essa sarà riconsegnata al termine del servizio.

Art. 10 – Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

L'addetto di Polizia Municipale che collabora con le forze di Polizia dello Stato esplica il servizio in uniforme ordinaria e munito dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità.

Art. 11 – Servizi esplicati fuori dell’ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi esplicati fuori dall’ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere nell’ambito degli accordi intercorsi che un contingente del personale inviato per supporto sia composto di addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio. Il Sindaco del Comune a cui appartiene l’operatore comunica al Prefetto territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della missione.

Art. 12 - Servizi di rappresentanza

I servizi di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del Comune sono svolti di massima senza armi, tuttavia, fatto salvo quanto previsto dall’articolo precedente, agli addetti della Polizia Municipale ai quali è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento e di rappresentanza.

CAPO IV - Addestramento

Art. 13 – Addestramento al Tiro

Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualifica di Agente di pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento. Dovranno frequentare ogni anno almeno un corso di lezione regolamentare di tiro a segno, presso un Poligono abilitato per l’addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

E’ facoltà del Responsabile del Servizio di disporre la ripetizione dell’addestramento al tiro nel corso dell’anno per tutti gli addetti al Servizio o per quelli che svolgono particolari servizi.

I costi dei corsi e degli addestramenti al tiro, salvo diversamente disposto, sono a totale carico del Comune.

Qualora il poligono di tiro si trovi in Comune diverso da quello in cui presta servizio l’operatore alla polizia Municipale, il Sindaco comunica la disposizione del servizio di addestramento al Prefetto.

CAPO V - Disposizioni finali

Art 14 – Rinvio a norme di legge e di regolamento

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:- alla legge 7 marzo 1986, nr. 65; - al Decreto Ministero dell’Interno 4 marzo 1987, nr. 145; - al TULPS. Dovranno essere sempre osservate le disposizioni in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.

Art.15 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia sarà depositata ed affissa nel locale in cui sono siti gli armadi di ricovero delle armi e delle munizioni, a disposizione degli Agenti di Pubblica Sicurezza appartenenti alla Polizia Municipale.

Art. 16 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.